



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI

---

NEWSLETTER | 2023



## EVENTI



- **04.07.2023**
- **WEBINAR – VIRTUAL ROUND TABLE**

**Direttiva Omnibus, Digital Services Act e Digital Markets Act:  
come sta cambiando il diritto dei consumatori in Italia e in  
Europa?**

Ore: 16:00 – 18:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del  
Network “Norme & Tributi”* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

# INDICE

<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>Italia:</b> Clausola Incoterms Ex Works e giurisdizione . . . . .	<b>5</b>
<b>Germania:</b> Requisito di forma delle richieste d'iscrizione nel Registro delle Imprese . . . . .	<b>5</b>
<b>D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE</b>	
<b>Italia:</b> L'azione ex art. 2394 c.c. in pendenza di procedura concorsuale: nuovi approdi giurisprudenziali . . . . .	<b>6</b>
<b>AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI</b>	
<b>Italia:</b> Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 2023. . . . .	<b>6</b>
<b>TASSAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
<b>Italia:</b> Real estate - riorganizzazione societaria: non abusiva l'assegnazione di immobili tramite scissione. . . . .	<b>7</b>
<b>FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b>	
<b>Italia:</b> Obbligazioni convertibili: proventi parificati agli interessi. . . . .	<b>7</b>
<b>SUSTAINABILITY</b>	
<b>Italia:</b> Valutare la supply chain secondo standard ESG: la Germania prima in Europa con la LkSG . . . . .	<b>8</b>
<b>DIRITTO DELL'ENERGIA</b>	
<b>Italia:</b> La decurtazione degli incentivi in caso di violazioni rilevanti. . . . .	<b>8</b>
<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>Italia:</b> Per la Cassazione è necessaria la verifica sostanziale dello status di beneficiario effettivo . . . . .	<b>9</b>
<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>Italia:</b> Transfer pricing alla prova del rialzo dei tassi d'interesse . . . . .	<b>9</b>
<b>DIRITTO DELLA PRIVACY</b>	
<b>Italia:</b> Telemarketing selvaggio: pugno duro del Garante . . . . .	<b>10</b>
<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>Italia:</b> Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta di partecipare a corsi di formazione . . . . .	<b>10</b>

# INDICE

	<b>DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA</b>	
<b>Italia:</b>	La Commissione adotta il nuovo Regolamento di esenzione degli accordi orizzontali e le linee guida . . . . .	<b>11</b>
	<b>MERGERS &amp; ACQUISITIONS</b>	
<b>Italia:</b>	Risarcimento del danno da fusione ex art. 2504quater, co. 2 c.c. . . . .	<b>11</b>
	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI</b>	
<b>Italia:</b>	Recesso agenti commerciali e tipologie di indennità . . . . .	<b>12</b>
<b>Germania:</b>	Validità delle clausole risolutive legate all'insolvenza . . . . .	<b>12</b>
	<b>DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE</b>	
<b>Italia:</b>	Acquisto di terreno non edificabile e obbligazioni di parte acquirente. . . . .	<b>13</b>
	<b>RETAIL &amp; REAL ESTATE</b>	
<b>Italia:</b>	La registrazione tardiva del contratto di locazione e la sua efficacia sanante. . . . .	<b>13</b>
	<b>DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE</b>	
<b>Italia:</b>	La tutela del marchio nel "metaverso" in Italia. . . . .	<b>14</b>
<b>Germania:</b>	British Hairways e Köfteci Yusuf . . . . .	<b>14</b>
	<b>DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
<b>Italia:</b>	Apertura di credito revolving e forma scritta . . . . .	<b>15</b>
	<b>DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI</b>	
<b>Italia:</b>	Arbitrato multiparte: attenzione all'improcedibilità . . . . .	<b>15</b>
	<b>CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO</b>	
<b>Italia:</b>	Nota di variazione IVA e composizione negoziata della crisi . . . . .	<b>16</b>
	<b>REATI FINANZIARI</b>	
<b>Italia:</b>	Fallimento della società e responsabilità penale dell'amministratore privo di deleghe . . . . .	<b>16</b>
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>Italia:</b>	Carbon Border Adjustment Mechanism - nuovo dazio ambientale sulle importazioni . . . . .	<b>17</b>
	<b>TASSAZIONE DELLE PERSONE</b>	
<b>Italia:</b>	La tassazione delle locazioni brevi . . . . .	<b>17</b>

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: CLAUSOLA INCOTERMS EX WORKS E GIURISDIZIONE

Con ordinanza n. 11346 del 02.05.23 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, hanno sancito il principio di diritto secondo cui la clausola Incoterms “Ex Works”, richiamata dalle parti nell’ambito di un contratto di compravendita internazionale, permette di individuare il luogo di consegna della merce, anche ai fini della determinazione della giurisdizione. Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono clausole commerciali elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, che regolano la modalità con cui avviene la consegna della merce e il passaggio del rischio di perdita o danno dal venditore al compratore. Sotto il profilo della giurisdizione, in caso di compravendita di beni ai sensi degli artt. 5, co. 1 e 7, co. 1 lett. b) del Reg. UE n. 1215/12, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Tale regola trova applicazione anche quando venga inserita una clausola Ex Works, che prevede che la consegna del bene avvenga presso i locali del venditore o altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino).



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
SUSANNE HEIN

### GERMANIA: REQUISITO DI FORMA DELLE RICHIESTE D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Le richieste d’iscrizione nel Registro delle Imprese tedesco devono essere corredate di sottoscrizione autenticata. Il notaio può autenticare solo una sottoscrizione apposta (o riconosciuta come autografa) in sua presenza. Se questo requisito di forma non è soddisfatto, il Registro delle Imprese rifiuta l’iscrizione. Una recente decisione della Corte d’Appello di Karlsruhe (ordinanza del 20.04.22) ribadisce che questa regola vale anche per le autenticazioni dei notai con sede all’estero. Nel caso deciso dalla Corte, il nuovo amministratore di una GmbH aveva richiesto di iscrivere la propria nomina nel Registro delle Imprese. La sottoscrizione dell’atto era stata autenticata da un notaio svizzero che, in conformità con la legge svizzera, l’aveva semplicemente confrontata con una copia a sua disposizione. Il Registro delle Imprese aveva rifiutato l’iscrizione per mancanza del requisito di forma. Il ricorso avverso questa decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Karlsruhe. Dato che non ha avuto luogo nessuna verifica dell’identità dell’autore della sottoscrizione, come invece previsto dalla legge tedesca, l’autenticazione del notaio svizzero non soddisfa i requisiti tedeschi. La decisione evidenzia ancora una volta le difficoltà che i requisiti di forma possono comportare in casi di rilievo internazionale.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: L'AZIONE EX ART. 2394 C.C. IN PENDENZA DI PROCEDURA CONCURSALE: NUOVI APPRODI GIURISPRUDENZIALI

Ai sensi dell'art. 2394 c.c. i creditori di società per azioni sono legittimati ad agire in giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità degli amministratori della società medesima e la loro condanna al risarcimento del danno subito.

L'art. 2394bis c.c. stabilisce che, nel caso in cui la società sia sottoposta a procedura concorsuale, l'azione ex art. 2394 c.c. "spetta" al soggetto che gestisce la procedura. La Corte di Cassazione ha ripetutamente interpretato tale norma nel senso che la legittimazione ad agire così attribuita è da intendere come "esclusiva". Di conseguenza, ciò impedisce ai creditori sociali di agire o proseguire l'azione ex art. 2394 c.c., finché dura la procedura concorsuale.

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1873/23, si discosta però da tale orientamento, proponendo soluzione alternativa. La Corte ritiene, infatti, che i creditori sociali perdano la legittimazione non già per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, ma soltanto a partire dal momento in cui l'incaricato della procedura decida di usufruire concretamente della legittimazione sostitutiva accordatagli e posano, pertanto, fino a tale momento, esercitare l'azione loro spettante.



## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2023

A decorrere dall'8.06.23 è possibile richiedere il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le spese sostenute a partire dal 1.01.23. Il credito d'imposta può essere richiesto in relazione al costo sostenuto per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinate a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Per investimento iniziale si intende la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità produttiva di un investimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti nuovi mai fabbricati in precedenza o il cambiamento fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente. Il credito d'imposta varia rispetto alle dimensioni aziendali ed è pari al 25% per le grandi imprese, 35% per le medie e 45% per le piccole (per gli investimenti in Abruzzo il credito è ridotto di 15 punti percentuali). Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione deve presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate che procederà con un controllo formale. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24 con altri tributi, decorsi 5 giorni dalla notifica di autorizzazione alla fruizione comunicata dall'Agenzia.

**Deloitte.**



Dott. Michele Galluccio  
michele.galluccio@it.andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa  
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: REAL ESTATE - RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: NON ABUSIVA L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI TRAMITE SCISSIONE

Con la risposta n. 343/23, l'Agenzia delle entrate conferma la non abusività di una serie di operazioni societarie volte a separare il patrimonio real estate no core a favore dei soci appartenenti a diversi rami familiari. Nel caso di specie, la società Alfa, partecipata in parti uguali dai quattro membri della famiglia, assegna a quattro NewCo gli immobili detenuti dalla propria subholding Beta attraverso una scissione parziale. In secondo luogo, Alfa assegna, attraverso un'ulteriore scissione non proporzionale inversa, a ciascuno dei quattro soci persone fisiche la partecipazione detenuta nelle NewCo. Di conseguenza, ciascuno dei quattro rami familiari risulterà socio unico delle quattro NewCo, i quali potranno proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo le diverse prospettive imprenditoriali. L'Agenzia constata la presenza di valide ragioni extrafiscali dell'operazione che consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai soci. Il risparmio dato dalla neutralità fiscale delle operazioni di scissione risulta legittimo rispetto ad un'operazione di assegnazione delle partecipazioni delle quattro NewCo ai soci, in quanto detta operazione non consentirebbe di raggiungere, in maniera più lineare e immediata, la medesima struttura giuridico/sostanziale.

bureau**Plattner**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI: PROVENTI PARIFICATI AGLI INTERESSI

Nei prestiti obbligazionari convertibili, il diritto di opzione (warrant) incorporato nel contratto di finanziamento ottenuto con la sottoscrizione delle obbligazioni viene rilevato separatamente. Tale componente corrisponde agli interessi figurativi determinati dalla differenza tra l'importo incassato in sede di collocamento del prestito e la somma dei valori attuali al tasso di mercato. Per inciso, nell'ordinamento italiano, in linea di principio, nei rapporti tra parti terze, la differenza tra interessi determinati al tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato determina l'emersione di interessi attivi/passivi figurativi, assume rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 96 TUIR.

Il diritto di opzione è rilevato in un'apposita "riserva da conversione". Per quanto sopra, la riserva da conversione corrisponde agli interessi passivi figurativi imputati a conto economico in ciascun esercizio di validità del prestito.

Ex art. 5 co. 4 DM 08.06.11, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, la riserva è tassata fino a concorrenza degli interessi passivi figurativi dedotti. Secondo la risposta n. 303/23 delle Agenzia delle Entrate, tale provento rientra tra gli interessi attivi che incrementano il plafond di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR.

MORRI  
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: VALUTARE LA SUPPLY CHAIN SECONDO STANDARD ESG: LA GERMANIA PRIMA IN EUROPA CON LA LKSG

Dal 1.01.23 in Germania è in vigore la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) che impone a tutta la catena di fornitura di adottare misure volte a prevenire, ridurre ed eliminare qualsiasi rischio attinente alla violazione dei diritti umani o dell'ambiente. La norma, che prevede sanzioni ove non rispettata, si applica alle aziende tedesche con almeno 3.000 dipendenti, che dal 2024 saranno ridotti a 1.000. Si tratta di misure riprese anche dall'Unione Europea, la quale ha recentemente adottato la CSDD (Corporate Social Due Diligence) volta a valutare gli impatti ESG lungo la catena di fornitura. Nello specifico, la LkSG impone un dovere di diligenza aziendale lungo la catena del valore in materia di sostenibilità e di responsabilità per la violazione dei diritti umani e per l'ambiente. La Direttiva europea, che è ancora in fase di definizione e dovrà poi essere recepita dagli Stati Membri - presumibilmente con entrata in vigore nel 2026 -, riguarderà le aziende con 250 dipendenti e 40 milioni di Euro di fatturato in Europa o 150 milioni di Euro di fatturato nel mondo. L'applicazione della LkSG potrebbe quindi essere un'occasione per anticipare parte delle richieste della CSDD e posizionarsi sul mercato come azienda sostenibile anche nella supply chain, generando così vantaggi economici.



## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: LA DECURTAZIONE DEGLI INCENTIVI IN CASO DI VIOLAZIONI RILEVANTI

Il TAR Lazio (Sez. terza ter) con una recente sentenza (n. 5393/23) pubblicata il 28.03.23 ha finalmente chiarito la corretta applicazione dell'art. 42, co. 3, D.Lgs. n. 28/11 nella parte in cui contempla la decurtazione dell'incentivo in misura compresa tra il 10% e il 50% in ragione dell'entità della violazione commessa. Il TAR ha stabilito che la misura della decurtazione non debba essere limitata alle sole violazioni non rilevanti ma al contrario, le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili di impianti che percepiscono incentivi, inducono piuttosto a ritenere che la decurtazione sia stata prevista proprio con riguardo alle violazioni rilevanti. Difatti, l'esigenza di salvaguardia della produzione di energia sussiste proprio nei casi in cui sia prevista la decadenza dagli incentivi, la quale, incidendo sul piano finanziario sotteso all'investimento che ha portato alla realizzazione dell'impianto, comporta il rischio di dismissione dello stesso con conseguente perdita di quote di produzione di energia da fonte rinnovabile, incidente sull'adempimento degli obblighi assunti in sede euro-unitaria. Sebbene non sia del tutto preclusa la possibilità di disporre la decadenza, il GSE deve procedere alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della decurtazione facendo applicazione dei principi sopra menzionati.

Rödl & Partner



Avv. Giulia Lumina  
giulia.lumina@it.andersen.com

Studio Partner del Network  
Norme & Tributi di AHK Italian



Avv. Roberto Pera  
roberto.pera@roedl.com



Avv. Rosa Ciamillo  
rosa.ciamillo@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: PER LA CASSAZIONE È NECESSARIA LA VERIFICA SOSTANZIALE DELLO STATUS DI BENEFICIARIO EFFETTIVO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14905 del 29.05.23, è tornata a pronunciarsi sui parametri da verificare per l'attribuzione della qualifica di beneficiario effettivo, ribadendo l'orientamento maggioritario esistente in materia.

La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso presentata da una società di diritto lussemburghese in relazione alle ritenute subite sugli interessi da finanziamento corrisposti da parte delle proprie controllate italiane. Risultata soccombente in primo grado per non aver dato prova di essere il beneficiario effettivo di tali redditi, la società ricorreva in appello, vedendo accolte le proprie doglianze. La Corte di Cassazione ha ritenuto di cassare con rinvio la questione, ritenendo che la verifica dello status di beneficiario effettivo vada operata in chiave sostanziale, non essendo sufficiente a tal fine la mera contabilizzazione degli interessi nel bilancio della percipiente.

Nello specifico i Supremi Giudici hanno ribadito che una società si qualifica come beneficiaria effettiva di un pagamento di interessi, ogniqualvolta abbia la titolarità giuridica, l'effettivo potere di godimento e disposizione del reddito nonché la possibilità di trarne diretto beneficio economico.

**Deloitte.**

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: TRANSFER PRICING ALLA PROVA DEL RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE

Il recente innalzamento dei tassi d'interesse da parte delle principali Banche centrali, quali la Federal Reserve e la BCE, è certamente meritevole di attenzione da un punto di vista tributario - nello specifico, in ambito di transfer pricing - con riferimento alle attività di finanziamento infragruppo. A seconda dell'orizzonte temporale, infatti, sovente i gruppi multinazionali ricorrono sia a meccanismi di gestione centralizzata della liquidità (cd. "cash pooling") sia a contratti di prestito a medio lungo termine - talvolta comprensivi di clausole di rinnovo o basati sulla disponibilità di una linea di credito - al fine di fornire le risorse finanziarie necessarie alle entità del gruppo. Considerando il contesto attuale, affinché sia rispettato l'arm's length principle, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai termini e alle condizioni applicate infragruppo con riferimento alla concessione di nuovi prestiti, all'utilizzo delle linee di credito concordate e ai rinnovi degli stessi. A condizioni di libero mercato, infatti, soggetti tra di loro indipendenti probabilmente avrebbero interesse a (ri)negoziare i termini e le condizioni applicate, considerando il costo del capitale attuale e le opportunità di finanziamento e investimento disponibili, approccio peraltro riscontrabile anche nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento come aggiornate nel 2022.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa  
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott. Nicolò Parizzi  
nicolo.parizzi@hager-partners.it

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: TELEMARKETING SELVAGGIO: PUGNO DURO DEL GARANTE

Il Garante per la Privacy ha recentemente adottato tre nuovi provvedimenti correttivi e sanzionatori nell'ambito della propria lotta al fenomeno del telemarketing selvaggio, colpendo primarie società operanti nel settore energetico e telefonico. In particolare, Tim S.p.A. è stata sanzionata per oltre 7 milioni di Euro, mentre Green Network S.p.A. e Sorgenia S.p.A. hanno ricevuto rispettivamente sanzioni pari a 237.800 e 676.956 Euro. Inefficace controllo del "sottobosco" di call center abusivi, inidonea gestione delle richieste degli interessati e inadeguatezza delle misure tecniche finalizzate a garantire la tracciabilità delle operazioni appaiono tra le violazioni più significative, cui si aggiunge la scarsa sensibilità mostrata dagli operatori coinvolti. Le pratiche abusive di telemarketing continuano a rimanere una delle principali preoccupazioni dell'autorità di controllo italiana, che invita le aziende a unirsi nel contrasto a tale preoccupante fenomeno con l'obiettivo di garantire la tutela degli interessi dei cittadini e delle stesse aziende che agiscono nel rispetto del contesto normativo. È dunque indispensabile per le imprese che ricorrono al canale del telemarketing implementare processi e misure - anche di natura tecnologica - in grado di assicurare un completo controllo sulla filiera dei fornitori, al fine di dare piena attuazione al principio di accountability.

## Rödl & Partner

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE RIFIUTA DI PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza n. 12241 dello scorso 9 maggio, si è espressa in merito alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di un'azienda informatica per essersi rifiutato di approfondire lo studio di taluni sistemi operativi e di aggiornare i programmi in uso presso un cliente. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva appurato che il lavoratore si era rifiutato di sottoporsi alla formazione richiestagli dal suo superiore gerarchico sebbene la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale non avrebbe comportato spese a suo carico né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero. Ulteriormente accertato risultava il comportamento passivo e privo di spirito collaborativo tenuto dal dipendente presso un cliente della società, dove si era rifiutato di svolgere attività di aggiornamento dei sistemi operativi. Sulla scorta di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare con preavviso intimato dall'azienda, ritenendo che il comportamento tenuto dal dipendente integrasse gli estremi della grave insubordinazione, ponendosi in aperto contrasto con l'obbligo di diligenza, nel caso di specie inteso anche con riguardo alle esigenze di accrescimento professionale necessarie per il proficuo impiego del dipendente.



Avv. Nicola Sandon  
nicola.sandon@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca  
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairolì  
luca.cairolì@delucapartners.it

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: LA COMMISSIONE ADOTTA IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE DEGLI ACCORDI ORIZZONTALI E LE LINEE GUIDA

La Commissione Europea ha adottato una nuova versione dei Regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) e di specializzazione ("Regolamenti"), nonché una revisione degli Orientamenti sugli accordi orizzontali ("linee guida"). Come noto, i Regolamenti esentano, a determinate condizioni (cd. "safe harbour"), gli accordi conclusi tra operatori concorrenti (operanti allo stesso livello della filiera) dal divieto di cui all'articolo 101, par. 1, del TFUE. Le nuove disposizioni introducono modifiche rilevanti e, inter alia: 1) ampliano il novero degli accordi di produzione esentati; 2) garantiscono maggiore elasticità e praticità nel calcolo delle quote di mercato ai fini dell'applicazione dei Regolamenti; 3) introducono, nell'ambito degli accordi di produzione, un'apposita sezione sugli accordi per la condivisione delle infrastrutture Telco mobile; 4) chiariscono la distinzione tra accordi di acquisto in comune e cartelli tra acquirenti; 5) forniscono indicazioni operative per lo scambio di informazioni tra operatori concorrenti; 6) definiscono gli accordi di sostenibilità, chiarendo che le norme antitrust non possono ostacolare gli accordi tra concorrenti che perseguono obiettivi di sostenibilità.

I nuovi Regolamenti e le linee guida entreranno in vigore il 1.07.23.

# Deloitte.

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: RISARCIMENTO DEL DANNO DA FUSIONE EX ART. 2504QUATER, CO. 2 C.C.

Il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata Imprese, ha recentemente stabilito quanto segue in data 28.03.23 nell'ambito di una fusione per incorporazione infragruppo: l'obbligo di risarcire il danno derivante dall'incongruità del rapporto di cambio, in seguito all'esperimento dell'azione di cui all'art. 2504quater, co. 2 c.c. ("Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo co. dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione."), grava in capo alla società incorporante e mira a reintegrare il patrimonio del socio nella condizione in cui si sarebbe trovato ove il rapporto di cambio fosse stato determinato congruamente e va pertanto correlato alla situazione sussistente alla data dell'atto di fusione. La sentenza si basa sul fatto che con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, il legislatore italiano disciplina che gli effetti della fusione diventano irrevocabili e non più contestabili, con la conseguenza che il socio eventualmente leso potrà agire esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.



AGNOLI E GIUGGIOLI  
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara  
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio  
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi  
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: RECESSO AGENTI COMMERCIALI E TIPOLOGIE DI INDENNITÀ

In tema di recesso dal contratto da parte degli agenti commerciali, è opportuno fornire una classificazione in ordine alle indennità di cui si potrebbe avere diritto e verificarne la sussistenza: vi è l'indennità di cessazione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica. Queste, in particolare, non sono dovute quando l'agente recede dal contratto. L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; la stessa conclusione vale per l'indennità suppletiva di clientela e per l'indennità meritocratica (art. 10 dell'AEC), posto che questa norma prevede che i citati trattamenti economici non sono dovuti se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante ad esclusione di talune ipotesi (dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia). In ordine all'indennità meritocratica, i fatti costitutivi, ai sensi dell'art. 1751 c.c., devono essere provati - per costante giurisprudenza - dal richiedente.



### GERMANIA: VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE LEGATE ALL'INSOLVENZA

Con sentenza del 27.10.22 (R.G. n. IX ZR 213/21), la Corte Suprema Tedesca è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una clausola contrattuale di un contratto per il regolare trasporto di scolari da parte di un'azienda di autobus, in base alla quale il committente aveva il diritto di risolvere il contratto senza preavviso nel caso in cui fosse stata chiesta la dichiarazione di fallimento o fosse stato dichiarato il fallimento dell'azienda appaltatrice. La validità di tali clausole risolutive legate all'insolvenza è controversa. In molti casi esse sono considerate nulle in quanto, ai sensi dell'art. 119 della Legge fallimentare tedesca, il curatore fallimentare deve avere il diritto inderogabile di scegliere se adempiere o meno un contratto non ancora completamente adempiuto. La Corte Suprema Tedesca ha ora stabilito che tale diritto di risoluzione contrattuale non è nullo per principio: se una parte, in una visione tipizzata e oggettiva ex ante, alla conclusione del contratto ha un interesse legittimo a prendere precauzioni in vista di un particolare aumento del rischio in caso di insolvenza dell'altro contraente, la clausola risolutiva può essere valida per il creditore di beni o servizi. Al contrario, una clausola di questo tipo è sempre nulla per il creditore di un pagamento in denaro. Pertanto, nel predisporre tali clausole risolutive, occorre fare attenzione che esse non si applichino a entrambe le parti, pena la nullità dell'intera clausola.



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Giacomo Bressanelli  
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde  
robert.budde@cms-hs.com

## DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

### ITALIA: ACQUISTO DI TERRENO NON EDIFICABILE E OBBLIGAZIONI DI PARTE ACQUIRENTE

La Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 11655 del 4.05.23, che in caso di presenza, nel contratto di compravendita immobiliare, di una clausola con la quale il promissario acquirente, nell'esercizio del potere di autonomia contrattuale, assume in modo esplicito il rischio della riduzione della capacità edificatoria del terreno oggetto del preliminare di compravendita, non stravolge la natura del contratto trasformandolo in aleatorio. Con tale tipologia di clausola viene soltanto limitato e rimodulato l'interesse dell'acquirente al conseguimento dell'utilità contrattuale. La successiva variazione puramente quantitativa della qualità promessa o sperata del terreno, prima del rogito, non condiziona quindi l'esecuzione della prestazione di una delle parti al verificarsi di un evento futuro e incerto, sicché essa non incide sulla domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. (domanda giudiziale per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso) né sulla eventuale condanna alla restituzione, a parte venditrice, del doppio della caparra confirmatoria in caso di inadempimento.



## RETAIL & REAL ESTATE

### ITALIA: LA REGISTRAZIONE TARDIVA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA SUA EFFICACIA SANANTE

La registrazione del contratto di locazione costituisce un presupposto definito dalla Cassazione come "requisito sui generis" di validità del contratto. In mancanza di registrazione, il contratto è infatti affetto da una nullità cosiddetta "funzionale" per inadempimento all'obbligo di registrazione, a cui le parti possono tuttavia rimediare tramite la registrazione tardiva. Una situazione peculiare si verifica però nel caso in cui il contratto non registrato sia seguito da un contratto successivo tra le stesse parti per la stessa unità immobiliare, che prevede un canone inferiore e che viene registrato immediatamente dopo la stipulazione. Si tratta di un caso su cui si è pronunciata di recente la Cassazione con ordinanza del 30.03.23, richiamando un consolidato principio in materia di locazione ad uso non abitativo secondo cui, se le parti concludono dapprima un contratto senza registrarlo e poi un contratto immediatamente registrato con un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario non può sanarne l'invalidità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi affermato che l'immediata registrazione del secondo contratto deve essere apprezzata come tacita rinuncia a registrare - e dunque a sanare - la prima locazione, restando valido e efficace tra le parti solamente il contratto cronologicamente successivo, ma registrato per primo.

## COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Vasilica  
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Giorgia Innamorato  
ginnamorato@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina  
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### ITALIA: LA TUTELA DEL MARCHIO NEL "METAVERSO" IN ITALIA

Le opportunità di mercato nel metaverso richiedono nuove strategie di tutela per i titolari di marchi. Mancando leggi o giurisprudenza in materia, non è infatti ancora chiara la possibilità di estendere anche al metaverso la tutela di marchi registrati per prodotti fisici, a causa della differenza tra prodotti fisici e virtuali. Nel recente caso Juventus, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di cautelare, presentata dalla società calcistica, contro degli NFT (Non Fungible Token) che utilizzavano i marchi della società senza autorizzazione. Si noti che, oltre che sul rischio di confusione con i marchi della società calcistica, registrati anche per prodotti virtuali ossia "pubblicazioni elettroniche scaricabili", la disposizione del Tribunale del caso Juventus si basa anche sulla notorietà di tali marchi e sulle prove dell'attività della società nell'ambito dei crypto games. Emerge quindi l'utilità di valutare l'estensione della protezione del proprio marchio ai prodotti virtuali corrispondenti ai prodotti fisici di interesse, in particolar modo per i marchi che, a differenza del marchio Juventus, non avendo notorietà, non godono di una tutela estesa a prodotti e servizi non affini a quelli registrati.



### GERMANIA: BRITISH AIRWAYS E KÖFTECI YUSUF

Il tribunale brevetti tedesco ha recentemente emesso due sentenze particolarmente interessanti. Nel primo caso un parrucchiere aveva richiesto la registrazione del marchio "British Airways". Il tribunale ha ritenuto che una simile dicitura, seppure di natura chiaramente umoristica, avrebbe leso i diritti della compagnia aerea British Airways. Non sussiste certo il rischio di confusione (le due attività sono nettamente distinte) ma il richiedente avrebbe cercato di approfittare della notorietà del marchio imitato e tale pratica non è ammessa. Il secondo caso riguarda la registrazione della dicitura "Köfteci Yusuf" come marchio per alimentari turchi e nome di un ristorante. Le Köfte sono polpette tradizionali di carne turche, ma in Turchia esiste una nota catena di street food che si chiama proprio Köfteci Yusuf. Il proprietario ne detiene il marchio (unitamente a diversi altri), ma non risulta titolare di alcun marchio tedesco. Il tribunale brevetti ha ritenuto che la richiesta di registrazione in Germania fosse da considerare "in mala fede" e potenzialmente mirante a impedire a un concorrente turco l'ingresso nel mercato tedesco. Il marchio è stato pertanto cancellato.

(TribBrevTed 30 W (brev) 15/19 del 20/01/22 e 25 W (brev) 45/21 del 09/03/23).



Dott.ssa Barbara Perego  
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

### ITALIA: APERTURA DI CREDITO REVOLVING E FORMA SCRITTA

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è recentemente espresso in merito alla validità delle modifiche apportate a un contratto di finanziamento successivamente all'intervenuta stipula, senza l'osservanza della forma scritta. Nel caso di specie, il beneficiario di una linea di credito revolving ha adito l'ABF per lamentare la mancanza di forma scritta della modifica del contratto invocandone, quindi, la nullità (ex artt. 117, co. 1 e 3, 124 TUB). In particolare, nell'ambito del rapporto di credito in oggetto, nel tempo si erano registrate delle modifiche successive alla sottoscrizione dell'originario contratto (non corredate da pattuizione scritta) concernenti i numeri identificativi delle carte di credito associate al conto, il limite di fido e il tasso di interesse. L'ABF, accertata la nullità per vizio di forma del contratto, ha così riconosciuto specifici benefici economici a favore del debitore ricorrente, al quale è stato consentito di corrispondere alla banca solo il capitale prestato ma non anche gli interessi maturati né i costi e le commissioni correlati al rapporto di finanziamento conseguenti alle modifiche dichiarate nulle.

**Molinari Agostinelli**

studio legale

## DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

### ITALIA: ARBITRATO MULTIPARTE: ATTENZIONE ALL'IMPROCEDIBILITÀ

Non sono infrequenti arbitrati con tre o più parti, soprattutto in ambito societario.

A differenza del classico arbitrato a due parti, quello multiparte è subordinato ai requisiti previsti dall'art. 816quater c.p.c.. Innanzitutto, le parti devono essere tutte vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato. Inoltre, è necessario che la nomina degli arbitri sia devoluta ad un terzo o avvenga con il consenso di tutte le parti, ovvero che le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, di comune accordo nominino un ugual numero di arbitri o devolvano la nomina ad un terzo. In tal modo viene garantito il principio fondamentale del rispetto dei pari diritti dei litisconsorti.

In difetto di tali requisiti, il procedimento arbitrale dovrà essere scisso in tanti procedimenti quante sono le parti convenute. Se però la decisione della causa deve avvenire necessariamente nei confronti di tutte le parti (litisconsorzio necessario), l'arbitrato è improcedibile e la controversia deve proseguire davanti alla giurisdizione ordinaria.

Attenzione: tale causa di improcedibilità è insanabile e comporta la nullità del lodo.

**HAGER & PARTNERS**



Avv. Marco Leonardi  
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier  
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati  
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: NOTA DI VARIAZIONE IVA E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Un'importante novità in materia di composizione negoziata della crisi introdotta dal c.d. decreto PNRR-ter, convertito con la legge del 21.04.23 n. 41, riguarda la detraibilità dell'IVA. Più precisamente, il secondo comma dell'art. 38 del citato decreto prevede che dalla data di pubblicazione nel registro imprese dei particolari contratti e accordi previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza trova applicazione l'art. 26, co. 3bis, del DPR del 26.10.72 n. 633. Così facendo, l'ordinamento riconosce espressamente anche ai creditori dell'imprenditore coinvolto in una procedura di composizione negoziata della crisi la possibilità di emettere note di variazione IVA, anche prima della conclusione del procedimento. In altre parole, quando l'accordo tra debitore e creditori contiene la rinuncia totale o parziale al pagamento del corrispettivo, dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il cedente potranno portare in detrazione nelle future dichiarazioni l'IVA già versata.

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

## REATI FINANZIARI

### ITALIA: FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ PENALE DELL'AMMINISTRATORE PRIVO DI DELEGHE

La Corte di cassazione (sezione V), con la sentenza n. 33582 del 13.06.22, ha stabilito che l'amministratore privo di deleghe può rispondere per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice - o colposa - a titolo di concorso con gli amministratori operativi che hanno commesso le operazioni distrattive e di aggravamento del dissesto societario solamente a determinate condizioni.

In primo luogo, occorre che sia emersa la prova che l'amministratore privo di deleghe abbia effettivamente avuto conoscenza dei fatti di reato pregiudizievoli per la società. In secondo luogo, la mancata attivazione orientata a scongiurare i fatti illeciti pregiudizievoli per la persona giuridica deve risultare sorretta da una volontà ben precisa e, non solo, da negligenza e/o disattenzione.

Infine, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, deve essere accertata la sussistenza del nesso causale tra le ipotizzate omissioni del consigliere privo di deleghe e le condotte delittuose ascritte agli amministratori operativi (ovvero con deleghe).

È importante segnalare che tale pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza non isolata, maggiormente garantista che tiene nella giusta considerazione il principio di colpevolezza.



Avv. Stefano Bruno  
s.bruno@brbstudiolegale.it



Avv. Biancamaria Ricci  
b.ricci@brbstudiolegale.it

## IVA E DAZI

### ITALIA: CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM – NUOVO DAZIO AMBIENTALE SULLE IMPORTAZIONI

L'UE ha introdotto un nuovo dazio ambientale sulle importazioni dei prodotti realizzati dalle industrie più inquinanti dei Paesi extra-UE (Regolamento UE n. 956/23), denominato CBAM. Si tratta di un tributo doganale che sarà applicato alle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, al fine: (i) di ridurre il c.d. "dumping ecologico", ossia la scelta di delocalizzare la produzione in Paesi che consentono le emissioni di gas a effetto serra, (ii) di incentivare il rientro nell'UE di alcune importanti filiere produttive, favorendo il fenomeno del back-shoring.

I settori colpiti dal nuovo dazio ecologico sono quelli dell'energia elettrica, alluminio, tubi, cisterne, recipienti, elementi per l'edilizia ed altri elementi in acciaio, ghisa e altri metalli, anche se è in fase di valutazione la possibile estensione ad altri beni a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

È prevista l'introduzione graduale delle misure, per garantire la progressiva implementazione degli adempimenti a carico degli operatori. Nel periodo di transizione dal 1.10.23 al 31.12.25, gli importatori UE dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: LA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/17, una persona fisica che possiede un immobile abitativo in Italia può concludere, senza necessità di partita iva o tenuta di contabilità, contratti di locazione con durata non superiori a 30 giorni (c.d. locazioni brevi) con persone fisiche, direttamente o tramite intermediazione anche online, senza necessità di registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Nei contratti possono essere previsti servizi aggiuntivi quali la pulizia dei locali e la fornitura di biancheria.

Ai fini dei redditi è prevista la c.d. cedolare secca, cioè la tassa sostitutiva pari al 21% sulle locazioni brevi riferita ai contratti stipulati nell'anno (e non dell'incassato). Nel caso in cui l'intermediario intervenga anche ai pagamenti tra le due persone fisiche, questo è obbligato a trattenere dai pagamenti una ritenuta pari al 21%, pagarla all'erario e certificarla. Questa è recuperata in dichiarazione dei redditi dal locatore.

Ai sensi dell'art. 1 della l. 178/20, nel caso vengano locati più di quattro immobili abitativi in un anno con contratti di locazione breve, vi è l'obbligo di condurre la locazione in forma imprenditoriale.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott. Stefano Amoroso  
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

---

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

---

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).